

IL RISPETTO DELLA COMPLIANCE NORMATIVA PER LA CRESCITA DELLA LOGISTICA SOSTENIBILE



MARGIOTTA
& PARTNERS

Avvocati in Milano, Roma e Bari

Tel + 39 02.58.300.672 - Fax +39 02.58.310.806

www.margiottalegal.it - segreteria@margiottalegal.it




MARGIOTTA
& PARTNERS

Logistica sostenibile e sostenibilità nella logistica


Quando si affrontano questi temi il pensiero si focalizza mediamente sul lato ambientale del concetto di ESG, e si pensa ai camion ecologici, ai mezzi elettrici, all'impianto fotovoltaico sul lastrico del deposito, al materiale ecologico per il rivestimento delle strutture, etc.....

La **sostenibilità nel trasporto e nella logistica** non riguarda solo il rispetto dell'ambiente, ma anche il **trattamento etico ed economicamente corretto dei fornitori**, la loro **individuazione secondo un principio di legalità e professionalità**.



Art. 2086 codice civile

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»



Responsabilità solidale negli appalti

Overview

- Le **obbligazioni solidali** in capo al **committente** nei **contratti di appalto** in ordine ai **diritti retributivi e contributivi dei dipendenti dell'appaltatore** che ivi svolgono attività, trovano **principale fonte normativa**:

- **Art.1676 c.c.**

Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente

- **Art.29 del D.Lgs. n. 276/2003**

Norma primaria di riferimento più volte modificata nel corso degli anni

Contratto d'appalto: rischi in ambito di continuità di impresa e sostenibilità del business



Il **contratto di appalto** porta con sé un **“effetto collaterale”** decisamente impattante: **il regime della responsabilità solidale** che riguarda i lavoratori che operano in ambiti di esternalizzazione.

Se i lavoratori non vengono pagati dal loro datore di lavoro, devono esserlo da chi si avvale della prestazione lavorativa da loro resa per l'espletamento del servizio oggetto di appalto.

Il vincolo di solidarietà dettato *ex lege* tra appaltatore e/o subappaltatore e committente e/o sub committente riguarda, nello specifico, i crediti dei lavoratori e degli Enti (Inps e Inail) e le fonti normative che lo regolano sono molteplici.



Comma 2 art. 29 del D.Lgs. 276/2003

*In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è **obbligato in solido** con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.*

Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.

Contratto d'appalto: rischi in ambito di continuità di impresa e sostenibilità del business



RESPONSABILITÀ
SOLIDALE

Trattamenti retributivi dei lavoratori impiegati nell'appalto;

Quote del trattamento di fine rapporto maturato dai lavoratori impiegati nell'appalto;

Trattamenti previdenziali, (compresi interessi su tali debiti) dei lavoratori impiegati nell'appalto;

Premi assicurativi obbligatori.

PRESCRIZIONE
BIENNALE

PRESCRIZIONE
QUINQUENNALE

Anche il **Contratto di Logistica** normato dall'**art. 1677-bis c.c.** rientra indiscutibilmente nella disciplina dell'appalto e, quindi, assoggettato al regime di vincolo solidale dell'art.29.

A ciò si aggiunga, per gli appalti endoaziendali o "labour intensive", la **corresponsabilità fiscale del committente** di cui all'**art.17 bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124** per le ritenute previdenziali non versate dall'appaltatore.

Il nuovo articolo 1677 bis del codice civile

- Alla fine del 2021, con l'art. 1, comma 819, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (la Legge di Bilancio 2022), il legislatore è intervenuto sulla normativa preesistente codificando il contratto di logistica tramite l'introduzione di un nuovo articolo del Codice civile, l'art 1677-bis recita:
- **Prestazione di piu' servizi riguardanti il trasferimento di cose:** *"Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili"*.

Appalti endoaziendali e art.17 bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124

L'art.17 bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito dalla L.157 del 19 dicembre 2019, dispone che [...]

«i soggetti [...] che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione».

Contratto d'appalto: rischi in ambito di continuità di impresa e sostenibilità del business



APPALTO ILLECITO

E f f e t t i

- 1.** La debenza di eventuali pretese creditorie retributive e contributive dovute ai lavoratori impiegati nell'appalto;
- 2.** la costituzione del rapporto di lavoro direttamente in capo al committente/utilizzatore;
- 3.** l'applicazione di sanzioni amministrative e penali;
- 4.** il coinvolgimento in procedimenti penali, anche per responsabilità ex D.Lgs. 231, per truffe di natura tributaria e fiscale dovute all'evasione di IVA e contributi.

Le differenze tra il contratto di trasporto e il contratto di appalto di servizi di trasporto

In alcuni casi l'applicabilità delle norme del Codice Civile italiano in materia di trasporto è certa: si pensi al caso tipico dell'affidamento di una specifica merce a un vettore professionale per la consegna al destinatario finale (contratto «spot»).

In altri casi, è invece richiesta l'esecuzione di una pluralità di trasporti ma al fine di realizzare un'unica operazione (ad es. la sistematica consegna alla clientela di una determinata area geografica dei beni venduti da una società).

Proprio per esigenze come queste la dottrina e la giurisprudenza hanno progressivamente riconosciuto l'autonoma esistenza del contratto di appalto di servizi di trasporto, ossia un **contratto di appalto avente ad oggetto plurime prestazioni di trasporto**.

Tuttavia, nella pratica, riuscire ad inquadrare in maniera corretta la natura negoziale del rapporto intercorrente fra le parti non è sempre facile. Considerando anche le peculiarità tipiche delle due tipologie contrattuali in commento e la nota ritrosia del settore a contrattualizzare in forma scritta.

Criteri usati dalla giurisprudenza per la qualificazione contrattuale

1. La pluralità delle prestazioni, consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, e non una serie di sporadiche ed episodiche prestazioni di trasporto (Cass., 29 aprile 1981, n. 2620; Trib Genova n. 201/1991);
2. la durata considerevole del rapporto sussistente tra appaltatore e committente, nonché la sua continuità, sistematicità ed esclusività (Cass., 29 aprile 1981, n. 2620; Comm. Trib. Centr., 25 marzo 1981, n. 771);
3. le modalità di determinazione e corresponsione del corrispettivo (Cass., 11 maggio 1982, n. 2926), che nell'appalto è di regola concordato secondo criteri omogenei fissati in un capitolato o comunque in via generale e in modo unitario per l'intera opera o servizio appaltato (Cass., sez. III, 13 marzo 2009, n. 6160);
4. l'allocatione del rischio in capo a colui che si obbliga ad eseguire il servizio (Cass., 29 aprile 1981, n. 2620; Cass., 11 maggio 1982, n. 2926);
5. l'esecuzione di prestazioni ulteriori ed aggiuntive, nell'ambito delle quali la prestazione complessiva di un servizio prevale su quella tipica di trasporto, con la conseguenza che il trasferimento non è più l'elemento caratterizzante l'opera oggetto del contratto (Cass., 11 maggio 1982, n. 2926).

Risultati dell'Attività di Vigilanza in ambito lavoristico

Dati report annuale (2023) del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ambito della Vigilanza 2023 Ispettorato Nazionale del Lavoro	Aziende Ispezionate	Aziende Irregolari	% Irregolarità	Recupero contributi e premi evasi
Vigilanza Lavoro	62.339	41.533	67%	159.941.442 €
Vigilanza Previdenziale	10.577	8.817	83%	899.802.717 €
Vigilanza Assicurativa	9.267	8.673	94%	93.580.831 €
<i>Totale accertamenti</i>	82.183	59.023	72%	1.153.324.990 €

Obiettivi INL:

“rafforzare la lotta al lavoro sommerso e al caporalato nei diversi settori dell'economia”, obiettivo fissato nel PNRR dal Governo e mirato a sviluppare l'approccio multi-agenzia già utilizzato nel settore agricolo con il “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)”.

Le Modalità:

la razionalizzazione dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, assicurando l'indirizzo della vigilanza d'iniziativa, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza, *nei confronti di aziende aventi diversa consistenza numerica di personale dipendente.*

Il Focus:

Dedicando una quota percentuale, pari ad almeno il 50% della complessiva attività di vigilanza d'iniziativa, **alle ispezioni** in 5 dei seguenti settori: agricoltura, costruzioni, *logistica e trasporto*, attività manifatturiere, commercio all'ingrosso e dettaglio, servizi alle imprese.

Indici Sintetici di affidabilità contributiva (ISAC)

Si tratta di indicatori analoghi agli indici elaborati per l'individuazione di potenziali irregolarità fiscali, tramite una collaborazione tra **INPS** e altri Istituti, tra cui **l'Agenzia delle Entrate** e la **Sogei** (Società IT del Ministero dell'Economia e delle Finanze)

Si tratta di indicatori statistico-economici elaborati con una metodologia basata sull'utilizzo di dati di natura contributiva e fiscale e sono tesi a verificare la congruità della forza lavoro dichiarata, nonché la rispondenza delle retribuzioni esposte a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

In via sperimentale, è già stata avviata la costruzione dei primi indicatori per due settori economici (Commercio all'ingrosso/dettaglio e Logistica).

Appalti Irregolari

Un fenomeno sotto la lente di osservazione

Diversi Operatori della Logistica di caratura nazionale ed internazionale negli ultimi anni sono saliti alla «ribalta» in quanto destinatari di provvedimenti da parte della Magistratura per presunte irregolarità nel settore degli appalti e di gestione dei lavoratori in generale. Alcuni dei procedimenti si sono conclusi, altri sono ancora pendenti presso le rispettive procure.

In diversi casi, gli Operatori della Logistica hanno intrapreso azioni correttive a chiusura dei contenziosi attraverso la riorganizzazione del Management e l'adozione di misure più efficaci di controllo interno, in altri casi con l'assunzione diretta dei dipendenti dei subappaltatori e/o la concertazione di piani di rientro.

Di seguito alcuni casi saliti agli onori delle cronache per l'entità della misura cautelare adottata:

- Sequestrati 17 Milioni per «sfruttamento nella Logistica»: Dicembre 2019
- Sequestro di 20 Milioni per «frode sull'IVA e contributi non versati»: Giugno 2021
- Amministrazione giudiziaria e sequestro da 42 Milioni per «appalti non genuini»: Maggio 2022
- Convalidato sequestro da 102 Milioni (58 Milioni e 44 Milioni) a due operatori leader nella logistica per «presunta frode fiscale e sulla manodopera»: Dicembre 2022
- Il rientro nella legalità costa 38 Milioni al gigante della Logistica: Dicembre 2022
- Nuovo sequestro da 24 Milioni per «Caporalato» sui Trasporti: Gennaio 2023
- Caporalato maxi sequestro da 86 Milioni per «illecita somministrazione di manodopera»: Dicembre 2023

*La responsabilità solidale in materia di Appalto e Subappalto ha una genesi diversa rispetto ai casi di cronaca di cui sopra.
Le premesse infatti di queste tipologie di controversie hanno natura generalmente colposa e non dolosa.
La colpa infatti è qualificabile come «Culpa in Vigilando».*

L'Operatore Logistico che appalta le attività di Magazzino e di Trasporto ad un Appaltatore benché sia sgravato dalla gestione diretta del personale dipendente del fornitore è tenuto a vigilare sulla correttezza dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi erogati al personale dipendente dell'Appaltatore. Il ricorso al Subappalto complica ulteriormente lo scenario di controllo indiretto.

Contratto d'appalto: indici di pericolo e attività difensive

Sussistenza del rischio d'impresa in capo all'appaltatore



- ✓ Copertura assicurativa infortuni sul lavoro;
- ✓ presenza di investimenti e di capitali in tema di sicurezza sul lavoro;
- ✓ presenza di investimenti a copertura dei costi per la strumentazione necessaria all'espletamento dell'opera o del servizio richiesto;
- ✓ la presenza di investimenti o capitali per competenze specifiche, know-how e beni immateriali che vengono forniti nell'appalto con un impatto significativo nei termini economici dell'appalto;
- ✓ svincolo della commisurazione del corrispettivo pattuito alle ore di lavoro prestate e correlazione esclusivamente con i servizi resi;
- ✓ presenza nel contratto di appalto di penali e/o di cause di sospensione dei pagamenti da parte della committenza.

Contratto d'appalto: indici di pericolo e attività difensive



INDICI DI PERICOLO Illiceità dell'appalto



- L'attività svolta non rientra fra quelle tipiche dell'appaltatore;
- la mancanza di una vera struttura imprenditoriale dell'appaltatore;
- la mancanza di capitali, macchinari, strumentazione specifica e necessaria per lo svolgimento dell'opera o del servizio;
- la mancanza di personale tecnicamente preparato ed adeguatamente formato per lo svolgimento dell'attività appaltata;
- la mancanza di esperienza e di pregressa competenza nell'ambito del settore oggetto di appalto;
- la mancanza di esclusività delle mansioni svolte dagli addetti dell'appaltatore e compresenza di addetti del committente adibiti ad analoghe funzioni;
- l'inserimento stabile dei lavoratori addetti all'appalto nel contesto organizzativo del committente e/o la commistione tra il personale dell'appaltatore e dell'appaltante e tra le fasi di produzione assegnate agli uni o agli altri;

Contratto d'appalto: indici di pericolo e attività difensive



INDICI DI PERICOLO Illiceità dell'appalto



- lo svolgimento di attività dell'appaltatore in regime di monocommittenza;
- la gestione del committente del rapporto di lavoro del personale dell'appaltatore (gestione ferie, permessi, retribuzioni o numero di addetti da impiegare);
- la titolarità in capo al committente dei poteri diretti, organizzativi, di controllo e disciplinare sui lavoratori dell'appaltatore;
- l'ingerenza del committente nella direzione e nell'organizzazione della materiale esecuzione delle prestazioni lavorative che vada oltre una normale e ragionevole attività di coordinamento tra le due imprese nell'ambito di una migliore esecuzione dell'opera o del servizio;
- la commisurazione del corrispettivo pattuito per l'esecuzione dell'opera o del servizio parametrata alle ore di lavoro e non riferibile in modo diretto all'espletamento dell'opera o del servizio richiesto (quindi non "a corpo");
- la richiesta del committente di svolgimento di una certa quantità di ore di lavoro in un determinato periodo temporale.

Se nell'ambito di un appalto di servizi logistici, mi avvalgo di un appaltatore che non retribuisce correttamente i propri dipendenti o non applica a loro favore tutti gli istituti del CCNL di riferimento, sicuramente questo crea un tema sociale, ma al contempo espone la mia azienda ad iniziative da parte dei lavoratori applicati all'appalto che agiranno direttamente su di me in forza di un vincolo solidale, o ad iniziative degli enti previdenziali per le contribuzioni non versate e mi esporranno ad esborsi


Se sfrutto i miei dipendenti o se il mio appaltatore sfrutta i suoi, oltre che a non rappresentare una condotta etica e sostenibile, questa condotta rischia di coinvolgermi in un procedimento penale per il c.d. reato di caporalato, sempre più applicato nel settore della logistica.

Con tutte le evidenti conseguenze in tema di continuità del business aziendale che, a fronte di sanzioni molto considerevoli o di assoggettamento a provvedimenti cautelari rischia di subire un irreversibile contraccolpo

Se l'azienda cui affido i trasporti delle mie merci non è regolarmente iscritta all'albo, rischierò non solo sotto l'aspetto etico di dare lavoro ad un abusivo, ma in caso di controllo su strada le merci oggetto di trasporto rischieranno la confisca e la devoluzione definitiva a favore dello Stato, con conseguente danno economico.

Se non faccio adeguatamente riposare i miei conducenti dipendenti, avrò un maggior rischio di esposizione a sinistri del mio mezzo, con danno al conducente e a terzi, con danno per il mezzo e per la merce, con danni consequenziali dati da eventuali penali per il ritardo nell'arrivo a destinazione.... Avrò anche un'esposizione a sanzioni in caso di controllo su strada del veicolo, o avrò magari ripercussioni sotto l'aspetto giuslavoristico da parte dei miei stessi dipendenti.

Contratto d'appalto: i presidi difensivi della committenza



Governance come fattore cruciale per la responsabilità sociale e lo sviluppo sostenibile della logistica



Le valutazioni **ESG** permettono di avere una visione completa della capacità delle imprese logistiche di generare **nuovo valore** e della loro **esposizione ai rischi**.

ESG

Tre macro categorie di indicatori che misurano la sostenibilità delle attività di una organizzazione



Environmental

- Cambiamento climatico e riduzione di emissioni
- Utilizzo dell'acqua
- Biodiversità
- Efficienza energetica
- Gestione rifiuti
- Circolarità



Social

- Customer Satisfaction
- Diversità
- Benessere dei dipendenti
- Salute e sicurezza
- Formazione
- Diritti umani
- Contributo alle comunità



Governance

- Sistema di Corporate Governance
- Trasparenza e integrità
- Contrasto a qualsiasi forma di corruzione
- Rispetto delle regole
- Retribuzione
- Cyber Security
- Supply Chain responsabile



Una gestione ispirata a buone pratiche e a principi etici, attiene a modelli organizzativi nei quali i fattori ESG sono parte integrante e sostanziale dei "meccanismi" aziendali.

Ma questo presuppone che l'organizzazione sia dotata di **mezzi, risorse, obiettivi e strumenti di controllo** affinché la **trasformazione sostenibile** possa attuarsi a tutti gli effetti.

La certificazione dei contratti di appalto: una strategia per garantire la qualità dei servizi offerti



CERTIFICAZIONE
CONTRATTI D'APPALTO

Contribuisce a



Promuovere la Responsabilità Sociale
d'Impresa



Valorizzare il Capitale Umano



Certificare la qualità e l'affidabilità dei servizi
offerti

Crea



VANTAGGIO
COMPETITIVO

L'**appalto** da parte del committente non viene più percepito come una mera riduzione del costo del lavoro, ma come effettivo **strumento organizzativo** capace di garantire grande **flessibilità** e allo stesso tempo generare **valore**.

Grazie per l'attenzione!

Viale Sabotino, 19/2 (Torre Romana)
20135 - Milano (MI)
Via Giovanni Nicotera, 29
00195 - Roma (RM)
Via Principe Amedeo n.82/a
70122 - Bari (BA)

Tel + 39 02.58.300.672
www.margiottalegal.it segreteria@margiottalegal.it